



Nota dell'UNHCR sul test del DNA per stabilire relazioni familiari nel contesto dei rifugiati

I. Introduzione

1. Nel recente passato gli Stati¹ hanno fatto sempre maggiore ricorso al test del DNA al fine di stabilire relazioni familiari per valutare l'ammissione di individui alla riunificazione familiare². L'utilizzo di tale test si estende anche a una varietà di situazioni nel contesto dei rifugiati. Tra queste sono incluse situazioni in cui rifugiati residenti in un paese che impone il test chiedano che loro parenti - che potrebbero essere o non essere rifugiati - siano ammessi da un altro paese per ricongiungersi con loro. Il test può essere effettuato inoltre in situazioni in cui individui - che non sono rifugiati - chiedano nel paese che impone il test che loro familiari rifugiati altrove siano ammessi a ricongiungersi con loro. In altri casi, a membri della famiglia di rifugiati può essere richiesto da un paese di reinsediamento di sottoporsi al test al fine di verificare le relazioni che essi hanno dichiarato nell'ambito dei programmi di reinsediamento.

2. Indipendentemente dalle conseguenze specifiche relative alle ragioni per le quali il test del DNA viene intrapreso, esso può avere gravi implicazioni per il diritto alla privacy e per l'unità familiare. Alla luce del suo accresciuto utilizzo nella verifica dei legami familiari in situazioni che riguardano i rifugiati, la presente nota mira a fornire indicazioni su due temi fondamentali relativi al test del DNA nel contesto dei rifugiati. Si tratta in particolare: (i) della questione generale di come il test del DNA debba essere eseguito in modo da tutelare la dignità e i diritti umani; e (ii) della garanzia dei principi applicabili dell'unità familiare laddove il test del DNA sia effettuato per verificare i legami familiari. La nota, in primo luogo, fornisce una spiegazione di cos'è il test del DNA. Successivamente, enuncia le considerazioni in tema di diritti umani applicabili quando il test del DNA viene svolto. In terzo luogo, elabora standard applicabili relativi all'unità familiare nel contesto del test del DNA che coinvolge rifugiati. Infine, riassume le indicazioni che sono state evidenziate nelle parti precedenti del documento e ne elabora altre per una dichiarazione organica di come il test del DNA debba essere effettuato, in linea con un approccio basato sui diritti e sulla dignità e in modo da garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare.

II. Il test del DNA

3. Il test del DNA è un esame che utilizza una metodologia molecolare per stabilire la presenza o l'assenza di una particolare sequenza di acido desossiribonucleico (DNA), il materiale genetico ereditario presente in quasi ogni cellula del corpo umano. Tutte le cellule dell'organismo di una

¹ Molti paesi hanno introdotto il test del DNA per stabilire relazioni familiari. Tra gli altri anche Danimarca, Francia e Stati Uniti.

² Per ricongiungimento familiare in questo contesto si intende la ricomposizione dell'unità familiare tra membri separati della famiglia, effettuata dal paese che impone il test del DNA attraverso l'ammissione di membri di una famiglia nel paese per riunirsi con gli altri membri della stessa famiglia in base alle relazioni familiari stabilite.

persona hanno lo stesso DNA. Il test del DNA potrebbe pertanto essere utilizzato come metodo scientifico per stabilire l'identità di una persona attraverso la comparazione di campioni provenienti dalla stessa persona. Esso potrebbe inoltre essere applicato per stabilire relazioni tra individui attraverso un confronto del loro rispettivo DNA, poiché tutte le persone con relazioni di sangue condividono una sequenza di DNA simile. Campioni di cellule possono essere prelevati dal corpo di un individuo, dalla sua saliva o - in maniera meno invasiva - da campioni di capelli.

4. L'utilizzo del DNA per stabilire relazioni familiari è disponibile da quindici anni. Poiché il test del DNA è limitato a stabilire i legami genetici, esso viene effettuato principalmente per confermare relazioni genitore-figlio, così come relazioni tra fratelli, nonno/a-nipote e come zio o zia. Data la sua natura scientifica, i risultati di tale test vengono generalmente considerati come definitivi rispetto alle prove - documentali e di altra natura - della asserita relazione familiare.

III. Test del DNA e diritto alla privacy

5. Il test del DNA potenzialmente produce serie implicazioni per il diritto alla privacy in due maniere principali³. In primo luogo, dato che il DNA contiene le informazioni più intime su una persona, informazioni che vanno al cuore del carattere ereditario e dell'identità di una persona, estrarre campioni di DNA per raccogliere dati potrebbe condurre a una violazione del diritto alla privacy se tale operazione non è delimitata con attenzione. In secondo luogo, vi sono rischi che i dati personali ottenuti dai campioni di DNA siano divulgati a parti non autorizzate, se non maneggiati, archiviati o distrutti in maniera corretta. Inadeguate garanzie di protezione dei dati potrebbero pertanto tradursi in un'ingerenza che può costituire una violazione del diritto alla privacy dell'individuo che si è sottoposto al test⁴.

6. Se è vero che le norme internazionali sui diritti umani garantiscono da interferenze o aggressioni arbitrarie o illegali i diritti alla privacy, all'onore e alla reputazione di ognuno, è altrettanto vero che la protezione non è assoluta⁵. Come spiegato dal Comitato per i Diritti Umani, comunque, "interferenze autorizzate" possono essere intraprese solo in conformità con misure legislative e di altra natura che specifichino nel dettaglio le precise circostanze nelle quali le interferenze possono essere consentite e circoscrivano le tipologie di interferenza"⁶. Inoltre, ogni interferenza deve costituire "un mezzo proporzionato per raggiungere un fine legittimo, che dovrebbe essere nell'interesse della società, ragionevole e conforme con le disposizioni, le finalità e gli obiettivi del ICCPR"⁷.

³ Si vedano le osservazioni del Comitato per i Diritti Umani in "Concluding Observations of the Human Rights Committee: Denmark", CCPR/CO/70/DNK, 31 ottobre 2000, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b0654.html>: "Il test del DNA potrebbe avere importanti implicazioni per il diritto alla privacy ai sensi dell'art. 17 del Patto. La Danimarca dovrebbe garantire che tale test sia utilizzato solo quando necessario e appropriato ai fini della determinazione del legame familiare sul quale il permesso di residenza si basa (art. 23)".

⁴ Oltre alla sua capacità di identificare una persona e confermare relazioni, il DNA contiene informazioni biologiche, ad esempio la possibilità di malattie ereditarie. Il DNA può essere esaminato anche su campioni prelevati senza che la persona ne sia a conoscenza.

⁵ Si veda l'art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html>; l'art. 17 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del 16 dicembre 1966, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html>; l'art. 15 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre 1989, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38f0.html>; l'art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti Umani e le Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b04.html>.

⁶ Si veda in generale: Comitato per i Diritti Umani, *General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*, 8 aprile 1988, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883f922.html>.

⁷ Ibid.

7. L'articolo 23 del ICCPR dispone che la "famiglia" ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato⁸. Nell'implementare tale fondamentale diritto umano nel contesto dei rifugiati, gli Stati hanno un legittimo interesse nel garantire che vi sia una corretta e accurata identificazione delle persone che sostengono l'esistenza di relazioni familiari tra membri di famiglie di rifugiati. Vi è inoltre un legittimo interesse a contrastare pratiche fraudolente in modo da preservare l'integrità dei processi di riunificazione familiare e da implementare in maniera efficace l'articolo 23 del ICCPR. Laddove il test del DNA viene effettuato come mezzo per preservare l'unità familiare e contrastare le frodi, esso potrebbe essere considerato come necessario e proporzionato a tali scopi e pertanto legalmente giustificato.

8. Ciononostante, al fine di garantire da ogni forma di invasione arbitraria della privacy, il test del DNA dev'essere regolato con attenzione. Dovrebbero essere stabiliti con chiarezza le circostanze nelle quali esso dev'essere effettuato per dimostrare relazioni familiari, i metodi per ottenere campioni di DNA, i dati da estrarre e le misure di protezione dei dati.

9. Egualmente importante è regolamentare la gestione dei dati da estrarre dai campioni di DNA. La riservatezza dei dati dev'essere tutelata in ogni momento e rivelata solo alle persone autorizzate a riceverli. La distruzione dei dati e, dove applicabile, la loro archiviazione, devono inoltre essere rigorosamente regolate in base agli standard internazionali di protezione dei dati.

10. Agli individui ai quali viene richiesto di sottoporsi al test del DNA, come ogni altra persona di cui è richiesto il consenso, dovrebbe essere fornita l'opportunità di decidere se accettare di sottoporvisi o meno. Ai minori con un certo grado di maturità e che possono formarsi opinioni proprie dovrebbe essere data la possibilità di scegliere, così come a tutori di minori non accompagnati o separati, laddove i minori debbano essere sottoposti al test. Al fine di compiere una scelta informata, agli individui interessati dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sul test, comprese le ragioni per cui esso viene effettuato, la metodologia, i potenziali risultati e rischi, le garanzie di protezione dei dati disponibili. Dovrebbero inoltre essere chiarite le implicazioni di un rifiuto a sottoporsi al test del DNA.

11. In connessione con quanto affermato in precedenza, l'autorità che richiede il test dovrebbe garantire che sia fornita consulenza prima del test agli individui interessati. La consulenza è necessaria ad assicurare che essi siano pienamente consapevoli della natura del test e delle sue implicazioni e, tra l'altro, della possibilità di risultati inattesi in relazioni familiari riconosciute da lungo tempo. Non solo un'attività di consulenza pre-test, ma anche una post-test sarà fondamentale per contribuire ad attenuare traumi emotivi o psicologici nel caso di risultati inattesi e per contribuire a ridurre qualsiasi potenziale rischio legato alla sicurezza e alla protezione dei soggetti coinvolti.

IV. Test del DNA per stabilire relazioni familiari nel contesto dei rifugiati

12. L'esistenza di relazioni familiari è un dato di fatto che dev'essere stabilito attraverso evidenze. Esse possono avere la forma di prove documentali o di evidenze orali. Riguardo alla situazione dei rifugiati, dovrebbe essere riconosciuto che essi sono spesso obbligati a fuggire senza documenti personali. Inoltre, in molti casi, i documenti di stato civile rilevanti semplicemente non vengono emessi. Pertanto potrebbero verificarsi situazioni in cui il rifugiato interessato può dimostrare relazioni solo attraverso un'evidenza orale. E quindi l'intervista ai membri della famiglia dovrebbe di norma costituire il mezzo primario per stabilire relazioni familiari. Laddove siano

⁸ Si veda inoltre l'art. 10 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36c0.html>, che dispone che alla famiglia dovrebbero essere accordate "la protezione e l'assistenza più ampia possibile".

disponibili documenti, essi dovrebbero essere utilizzati come evidenze corroborative⁹. Dovrebbe comunque essere prestata attenzione a evitare che, a causa della pressione per produrre tali documenti, i rifugiati siano indotti a compiere azioni rischiose. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, di azioni disperate per tornare a casa e/o rivolgersi alle autorità del paese d'origine, azione che potrebbe metterli a rischio di arresto, detenzione o di altre conseguenze sproporzionate.

13. In linea con quanto affermato in precedenza, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ritiene che si possa ricorrere al test del DNA per verificare relazioni familiari solo laddove rimangano seri dubbi dopo che siano stati esaminati tutti i tipi di prove o laddove vi siano forti indicazioni di intento fraudolento e il test del DNA sia considerato come l'unica risorsa attendibile per dimostrare o smentire la frode.

14. Anche se non viene stabilita l'esistenza di un legame di sangue, ciò non implicherebbe necessariamente l'intenzione di commettere una frode. Dovrebbero essere considerate le dimensioni culturali e sociali delle relazioni familiari attribuite. Nel contesto dei rifugiati, la natura delle relazioni familiari attribuite dovrebbe essere intesa sulla base del background sociale e culturale del rifugiato. L'UNHCR ritiene inoltre che gli individui saranno meno inclini a sostenere legami di sangue inesistenti se sono fiduciosi che le persone che hanno sempre trattato e considerato come parte della famiglia e con cui hanno sviluppato forti vincoli personali, o laddove vi sia mutua dipendenza, saranno considerate come parte della famiglia ai fini del ricongiungimento familiare¹⁰.

15. Si può affermare che non vi è una singola e universale definizione di "famiglia". Il diritto internazionale ne riconosce una varietà di forme. Il Comitato per i Diritti Umani ha commentato, in relazione all'articolo 23 del ICCPR¹¹, che al termine "famiglia" dev'essere assegnata un'interpretazione ampia in modo da "includere tutti coloro che compongono la famiglia come inteso nella società dello Stato parte interessato"¹². Il Comitato Esecutivo dell'UNHCR, nelle sue Conclusioni n. 24 (XXXII) sul Ricongiungimento Familiare e n. 88 (L) sulla Protezione della Famiglia del Rifugiato, esorta inoltre gli Stati ad applicare criteri liberali nell'identificazione di coloro che costituiscono la famiglia ai fini dell'ammissione, in vista della "promozione di una completa riunificazione della famiglia"¹³. La definizione di "famiglia" deve pertanto essere intesa sulla base della pratica sociale e del riconoscimento attraverso la cultura, che può determinare il modo in cui le relazioni sono articolate, oltre che attraverso la prolungata dipendenza emotiva e la

⁹ Dovrebbe essere ricordato che in nessuna circostanza ai rifugiati dovrebbe essere richiesto di contattare il proprio paese d'origine per ottenere documentazione.

¹⁰ Si veda UNHCR, *Policy and Procedural Guidelines: Addressing Resettlement Fraud Perpetrated by Refugees*, marzo 2008, disponibile su: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d7d7372.html>.

¹¹ Art. 23(1) del ICCPR: "La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato".

¹² Si veda: Comitato per i Diritti Umani, *General Comment No. 19: Article 23 (The Family) Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses*, 27 luglio 1990, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45139bd74.html>, par. 2: "Il Comitato rileva che il concetto di famiglia può differire per certi aspetti da Stato a Stato e anche da regione a regione all'interno dello stesso Stato e che pertanto non è possibile fornire una definizione standard. Comunque il Comitato evidenzia che, quando un gruppo di persone è considerato come una famiglia in base alla legislazione e alla pratica di uno Stato, dev'essere fornita la protezione cui si fa riferimento nell'art. 23". Nel suo Commento Generale n. 16 sull'art. 17 del ICCPR riguardante il diritto alla libertà da interferenze arbitrarie o illegali con la privacy, la famiglia, la casa o la corrispondenza (si veda nota precedente n. 6), il Comitato commenta nel par. 5: "Riguardo al termine 'famiglia', gli obiettivi del Patto richiedono che ai fini dell'art. 17 a tale termine sia conferita un'interpretazione ampia che includa tutti coloro che fanno parte della famiglia così come intesa nella società dello Stato parte interessato".

¹³ Si vedano inoltre le Conclusioni del Comitato Esecutivo n. 9 (XXVIII), n. 84 (XLVIII) e n. 85 (XLIX). Tutte le Conclusioni sono disponibili su Refworld alla pagina <http://www.unhcr.org/refworld/type/EXCONC.html>.

mutua accettazione delle relazioni¹⁴. Al fine di assicurare rispetto per il principio dell'unità familiare dovrebbe essere perseguito il riconoscimento liberale delle relazioni familiari.

V. Sommario delle indicazioni chiave sul test del DNA per stabilire relazioni familiari nel contesto dei rifugiati

a) Un approccio al test del DNA basato sui diritti e sulla dignità nel contesto delle azioni per stabilire relazioni familiari

16. Alla luce della sua natura invasiva e del rischio di violare il diritto individuale alla privacy, si ribadisce che dev'essere compiuto ogni passo per garantire che il test del DNA per verificare asserite relazioni familiari sia effettuato solo come ultima risorsa. Allo stesso tempo, laddove vi siano forti indicazioni di intento di commettere frode da parte degli individui che sostengono l'esistenza di relazioni familiari e il test del DNA sia considerato l'unico mezzo attendibile per dimostrare o smentire la frode, il ricorso ad esso contribuirebbe a preservare l'integrità dei programmi riguardanti il ricongiungimento familiare.

17. Gli Stati dovrebbero stabilire criteri chiari riguardo alle circostanze nelle quali il test del DNA è considerato necessario ai fini dell'accertamento di relazioni familiari, anche nel contesto dell'ammissione per ricongiungimento familiare.

18. Un approccio sensibile ai diritti e alla dignità comporta che il test del DNA per stabilire relazioni familiari dovrebbe essere rigorosamente regolato al fine di assicurare che siano fornite garanzie di non-discriminazione e del diritto degli individui alla privacy.

19. È necessario un esplicito e informato consenso da parte della persona interessata prima che il test sia eseguito. Nel caso di minori che sono in grado di formarsi opinioni proprie, anch'essi dovrebbero poter partecipare al processo decisionale, esprimere i propri punti di vista e dare il loro consenso¹⁵. I genitori di minori dovrebbero fornire il loro consenso prima del test sul minore, mentre nel caso di minori non accompagnati o separati è necessario il consenso del tutore. Come appropriato, i genitori che sono separati dai propri figli dovrebbero esser assistiti per comunicare con loro e prendere la decisione insieme. Il test del DNA sui minori dovrebbe essere effettuato solo sulla base di "considerazioni sull'interesse superiore"¹⁶.

20. Il test del DNA dovrebbe essere eseguito da personale qualificato che dovrebbe essere sensibilizzato sulle norme della riservatezza.

21. Il test del DNA per stabilire relazioni familiari dovrebbe essere preceduto da consulenza pre-test, che dovrebbe essere garantita dall'autorità che richiede il test. Attraverso tale consulenza pre-test agli individui interessati dovrebbero essere fornite tutte le informazioni rilevanti in modo che essi possano compiere una scelta informata. Dovrebbero essere illustrati gli aspetti tecnici del test, le sue ragioni e le implicazioni del rifiuto a sottoporvisi. Gli individui coinvolti dovrebbero ricevere consulenza anche sulla possibilità di risultati inattesi. Ciò contribuirebbe a prevenire

¹⁴ Si veda UNHCR, *Note on Family Reunification*, 18 luglio 1983, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3bd3f0fa4.html>.

¹⁵ Art. 12, CRC.

¹⁶ L'art. 3 della CRC stabilisce che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria in tutte le azioni che riguardano i minori. Si veda inoltre *UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child*, maggio 2008, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html>.

potenziali rischi di protezione che potrebbero sorgere a causa di traumi emotivi subiti quando i risultati sono inattesi¹⁷.

22. Nell'ambito della consulenza pre-test illustrata nella presente nota, le persone principalmente coinvolte o altre persone interessate dovrebbero essere esortate a rivelare relazioni che, sebbene culturalmente trattate nella stessa maniera delle relazioni di sangue, in base alla loro conoscenza non lo sono. A questi familiari dovrebbero essere illustrate le opzioni possibili per realizzare comunque il loro diritto al ricongiungimento nell'ambito dei programmi di riunificazione familiare o di reinsediamento. Essi dovrebbero avere una comprensione chiara che laddove la relazione dichiarata fosse smentita dal test del DNA, a meno che non vi siano forti e chiare circostanze attenuanti, la domanda avrebbe quasi certamente esito negativo¹⁸.

23. La consulenza pre-test dovrebbe essere svolta da personale qualificato e dovrebbe aver luogo su base confidenziale. Agli individui interessati dovrebbe essere assegnato tempo per valutare le opzioni.

24. L'autorità che richiede il test dovrebbe garantire che la divulgazione di risultati negativi avvenga con grande attenzione al benessere emotivo e psicologico delle persone interessate. Dovrebbe essere data considerazione a come le informazioni saranno divulgate, a chi e in quale ordine di priorità. La situazione degli individui dovrebbe essere strettamente monitorata e dovrebbe essere fornita consulenza post-test per prevenire potenziali rischi di protezione. In caso di risultato negativo, dovrebbe essere possibile effettuare un secondo test in modo da assicurare la massima attendibilità dei risultati. Nei casi in cui il test del DNA che riguarda persone di competenza dell'UNHCR è stato effettuato con la conoscenza, la cooperazione e il sostegno della stessa Agenzia, e i risultati del test sono rilevanti ai fini della correttezza o l'integrità delle operazioni dell'UNHCR, dovrebbero essere istituiti protocolli per la comunicazione all'UNHCR di tali risultati con le appropriate modalità formali.

25. La divulgazione dei risultati del test del DNA dovrebbe rigorosamente rispettare le norme della riservatezza. Rispetto all'entità o al personale che esegue il test, essi dovrebbero rivelare l'esito del test solo all'autorità che lo ha richiesto. Riguardo alla divulgazione alle parti interessate, i risultati dovrebbero essere trasmessi dall'autorità che richiede il test solo alle persone soggette al test o, in caso di minori, ai loro genitori o tutori che hanno fornito il consenso per loro conto. Oltre tali casi, la divulgazione può avvenire esclusivamente con il consenso delle persone soggette al test e, in caso di minori, dei loro genitori o tutori, a seconda dei casi.

26. Ai fini della protezione dei dati e nel contesto della verifica di relazioni familiari, nessun dato dovrebbe essere raccolto dal campione di DNA oltre quelli necessari per dimostrare la relazione familiare. Le informazioni non dovrebbero essere utilizzate per alcuna altra finalità (ad esempio test medici o investigazioni criminali) oltre alla verifica della relazione familiare.

27. Una volta che sia stata presa una decisione tutti i materiali associati con il test dovrebbero di norma essere distrutti. Se invece essi devono essere archiviati, le persone soggette al test dovrebbero essere informate delle ragioni, del luogo in cui ciò avverrà ed è necessario il loro consenso.

b) Unità familiare dei rifugiati e test del DNA

¹⁷ Ciò ad esempio può accadere con minori nati da stupri sconosciuti al marito.

¹⁸ Si veda nota precedente n. 10.

28. Il test del DNA può essere invasivo e avere potenzialmente gravi conseguenze negative. D'altro canto esso può costituire la sola alternativa che consente di raggiungere importanti obiettivi operativi. Come enunciato nella presente nota, al suo utilizzo per stabilire legami familiari nel contesto dei rifugiati dovrebbe ricorrersi con cautela e giudizio. Si dovrebbe di norma fare affidamento innanzitutto su prove documentali, documenti di registrazione, interviste con gli individui interessati e altre forme di verifica delle asserite relazioni familiari. Quando l'evidenza è soprattutto corroborativa di relazioni presunte e non vi sono seri dubbi, dovrebbe essere accordato il beneficio del dubbio.

29. Anche se i test del DNA smentissero qualsiasi legame di sangue, ciò non dovrebbe considerarsi dimostrazione definitiva di intento fraudolento, poiché potrebbero esservi altre ragioni per le quali l'individuo dichiara una particolare relazione.

30. L'UNHCR promuove una liberale e ampia definizione di "famiglia" che consenta ai rifugiati di mantenere l'unità delle loro famiglie secondo gli usi nel loro paese d'origine. Al momento di considerare la riunificazione familiare di famiglie di rifugiati, dovrebbe essere prestata considerazione alle norme sociali e culturali della società della quale il rifugiato è originario, così come ai legami emotivi e alla durata del periodo in cui tale relazione familiare è stata considerata come tale.

31. Laddove il test del DNA sia intrapreso per stabilire una relazione genitore/figlio, l'UNHCR raccomanda che si consideri la possibilità di effettuare il test su un solo genitore, di norma la madre. Se la relazione madre/figlio viene appurata, un matrimonio dimostrato¹⁹ tra la madre e il suo coniuge dovrebbe essere sufficiente a stabilire la relazione padre/figlio senza la necessità che il presunto padre debba sottoporsi al test del DNA.

c) Altre considerazioni

32. Il test del DNA non dovrebbe ritardare ulteriormente il processo di riunificazione familiare, spesso già di per sé lungo. Il costo di un test del DNA dovrebbe essere sostenuto dallo Stato che richiede il test. I costi associati con i test del DNA richiesti dai rifugiati potrebbero essere cancellati per ragioni umanitarie o, almeno, il governo competente potrebbe valutare la possibilità di rimborsarli²⁰.

UNHCR
Giugno 2008

¹⁹ Per stabilire relazioni familiari, ciò riguarderà anche coppie che sono impegnate per il matrimonio, che sono entrate in un matrimonio consuetudinario o che hanno vissuto insieme per un considerevole periodo di tempo.

²⁰ In alternativa, si può suggerire che i costi relativi al test siano sostenuti dall'autorità competente se i risultati sono positivi.